



CITTA' DI NOCERA INFERIORE
PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DELLA
CONSULTA DEGLI STRANIERI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°12 del 12/05/2005

Premesso che il Comune di Nocera Inferiore annovera tra i principi basilari del proprio statuto (art.1 commi 4 e 5, art.9 comma 1, art.38 comma 1):

1. La promozione dei diritti di partecipazione di tutti i cittadini senza distinzione alcuna;
2. La promozione di una cultura della solidarietà e della tolleranza nella comunità locale, attraverso la valorizzazione delle diversità culturali presenti nell'ambito del territorio comunale;
- 3.

Visto l'art. 128 della Costituzione che sancisce l'autonomia organizzativa delle Province e dei Comuni nell'ambito dei principi dell'ordinamento;

Visto l'art. 2 della Costituzione il quale, in relazione ai diritti inviolabili, non fa riferimento allo status civitatis bensì all'essere umano;

Considerato che lo stesso articolo prevede, espressamente, l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale;

Ritenuto, in ogni caso, che il concetto di cittadinanza, sulla base delle profonde trasformazioni in atto che vedono nella presenza degli stranieri una caratteristica permanente delle società europee, debba essere oggi inteso nel senso più esteso possibile, attribuendo a tutti i residenti, a prescindere dalla loro provenienza e dalla loro nazionalità, uguali diritti ed eguali doveri, discendenti dall'appartenere alla medesima comunità locale;

Considerato che l'obiettivo della buona amministrazione viene meglio perseguito coinvolgendo tutti coloro che vivono nell'ambito del territorio con riferimento alle scelte che incidono sulla qualità della vita sociale;

Preso atto che la convenzione di Strasburgo del 5 Febbraio 1992, ratificata dalla Repubblica Italiana con la Legge 8/3/94 N° 203, nel ribadire l'universalità e l'indivisibilità dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e partendo "dalla consapevolezza del contributo dato dai cittadini stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività locale", ha sottolineato "la necessità di migliorare la loro integrazione nella comunità locale", in particolare potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali";

Visto che la stessa legge 203/94 promuove, nelle "collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori numero significativo di residenti stranieri, la creazione di organi consultivi o altre disposizioni appropriate a livello istituzionale al fine di:

- provvedere ai collegamenti tra esse e i predetti residenti;
- fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;
- promuovere la loro integrazione generale nella vita collettività;

Tutto ciò premesso e condiviso, si propone l'istituzione della: Consulta dei cittadini stranieri di Nocera Inferiore.

Gli scopi, la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento di tale organismo sono stabiliti dal seguente regolamento.

ART. 1

SEDE E FINALITA'

La consulta ha sede presso la residenza municipale e ha le seguenti finalità:

- Promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri presenti nel territorio comunale, senza distinzione alcuna, alla vita sociale e amministrativa della realtà locale.
- Promuovere, attraverso iniziative di ogni tipo, la conoscenza delle culture e delle realtà dei paesi di provenienza degli stranieri e lo scambio tra esse e le culture autoctone, al fine di determinare un reciproco arricchimento ed il superamento di ogni possibile diffidenza o pregiudizio nei rapporti sociali ed interpersonali;
- Esprimere democraticamente il punto di vista dei cittadini stranieri sulle questioni sociali, economiche e amministrative;
- Favorire l'evoluzione delle normative locali, nazionali ed europee nella direzione di una maggiore reciprocità nell'attribuzione di diritti ed opportunità, attraverso il coinvolgimento degli Organi Istituzionali Competenti;
- Organizzare servizi di informazione e consulenza, corsi di formazione professionale e di lingua e cultura italiana rivolti ai cittadini stranieri.
- Proporre all'Amministrazione Comunale e agli Enti pubblici, iniziative tendenti alla soluzione dei problemi principali degli stranieri, quali: problemi della casa, del lavoro, dell'assistenza sanitaria e sociale;
- Promuovere campagne d'informazione e manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione della collettività contro ogni forma di razzismo e di intolleranza per la creazione di una nuova cultura della solidarietà e dell'educazione alla diversità

ART. 2

COMPOSIZIONE

La Consulta è composta da 17 membri eletti, ivi compresi il Presidente e il vice Presidente, maggiorata di 7 unità (vedi art.3). Possono avere rappresentanza le unità nazionali con almeno 4 elettori residenti sul territorio comunale, Le unità nazionali che non raggiungono il numero di 4 possono raggrupparsi.

ART. 3

MODALITA' DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CONSULTA

La Consulta viene eletta, con voto segreto a suffragio universale, da tutti i cittadini stranieri residenti nel Comune o ivi domiciliati per motivi di lavoro, di studio o di famiglia che abbiano compiuto il 18° anno di età. Essa dura in carica due anni e il suo rinnovo avviene, di norma, in concomitanza con una consultazione elettorale amministrativa, politica o referendaria. Le Elezioni vengono indette dalla Giunta Comunale su proposta della Consulta stessa.

Ogni elettore ha diritto di esprimere due voti in due schede distinte; nella prima scheda vota per un candidato della sua nazionalità, nella seconda vota un candidato appartenente a qualsiasi nazionalità

Sono eletti i candidati di ogni singola nazionalità che nella votazione espressa con la prima scheda abbiano conseguito il maggior numero di voti, nell'ambito del gruppo appartenente alla propria nazione,

con un minimo di 1 voto; sono inoltre eletti, nella votazione espressa, con la seconda scheda, i 7 candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti in quantità assoluta.

In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza per trasferimento in altro comune di un membro, o per la perdita dei diritti acquisiti, lo stesso viene surrogato con il candidato che nelle ultime elezioni lo seguiva nell'ordine dei voti riportati tra quelli della sua nazionalità, se eletto con la prima scheda, ovvero tra quelli di qualsiasi nazionalità, se eletto con la seconda scheda, ovvero tra quelli di qualsiasi nazionalità se eletto con la seconda scheda o se non fossero altri candidati votati della sua stessa nazionalità.

Le modalità per l'organizzazione e per il funzionamento del seggio elettorale sono stabilite nell'allegato "A" al presente regolamento.

ART. 4

PRESIDENTE E GRUPPO DI COORDINAMENTO

La Consulta elegge al proprio interno un Portavoce che ha funzioni di rappresentanza e di coordinamento dei lavori ed un gruppo di coordinamento composto da 5 membri, tra i quali il vice Presidente, con funzioni di programmazione dell'attività e di esecuzione delle deliberazioni della Consulta stessa.

ART. 5

MODALITA' DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dalla Consulta nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta è sufficiente la maggioranza dei presenti.

E' specifico compito del Presidente curare l'attuazione delle deliberazioni della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza:

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, da un membro della Consulta eletto col maggior numero di voti.

ART. 6

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

La Consulta viene convocata dal portavoce, di norma una volta al mese, con avviso scritto, recante l'ordine del giorno della riunione, da inviare a tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione; l'ordine del giorno viene stabilito dal gruppo di coordinamento.

Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei membri, in seconda convocazione la seduta è valida purchè intervengano almeno 7 membri.

In caso di giustificato impedimento di un componente, lo stesso può essere sostituito nella riunione dal rappresentante della medesima nazionalità risultato primo dei non eletti nelle ultime elezioni della Consulta.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

Il gruppo di coordinamento è convocato dal portavoce e le sue riunioni sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 8

ASSEMBLEA GENERALE DEI CITTADINI STRANIERI

La Consulta convoca periodicamente, con inviti scritti inviati a domicilio e con avvisi pubblici, un'assemblea generale dei cittadini stranieri, alla quale prendono parte tutti gli stranieri appartenenti alla comunità cittadina, per sottoporre alla sua discussione temi di principale rilievo tra quelli affrontati.

L'assemblea viene convocata di norma due volte l'anno, con avviso recante l'ordine del giorno della riunione, inviato con almeno 7 giorni di anticipo sulla riunione stessa, ed obbligatoriamente, con le medesime modalità due settimane prima delle elezioni per il rinnovo della consulta, al fine di raccogliere le nuove candidature.

ART. 9

RAPPORTI TRA LA CONSULTA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Alla Consulta, attraverso il suo portavoce, sono assicurati i diritti:

- di ricevere tempestivamente l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale,
- di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti,
- di intervenire nei procedimenti che la interessano,
- di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti e rilievi;
- di usufruire degli strumenti di informazione comunale per diffondere informazioni sulle proprie attività.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a dare riscontro alle istanze formulate in forma scritta dalla Consulta entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta del competente organo comunale.

ART. 10

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Con un apposito stanziamento nel Bilancio l'Amministrazione Comunale sostiene le spese di funzionamento della Consulta.

ART. 11

REGOLAMENTO INTERNO

La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno che non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente Regolamento e con i principi ispiratori dell'azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte del segretario Generale del Comune.